



Sent. n. 22/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del I° Ref. Andrea Mazzieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione iscritto al n. **37316** del Registro di Segreteria, proposto dal Sig.:

- **XXX**, nato a XXX (LE), il XXX, residente a XXX (LE), alla Via XXX, n. 24, codice fiscale XXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Antonio Savoia ed elettivamente domiciliato come in atti;

contro:

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito;

nonché contro:

- **I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, codice fiscale 80078750587, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato come in atti.

Oggetto: riliquidazione del trattamento di quiescenza.

Visto il D.Lgs. 174/2016.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Udita, alla pubblica udienza del 6 febbraio 2024, l'Avv. Ilaria De Leonardis

	per l’I.N.P.S., mentre nessuno è comparso per il ricorrente e per il Ministero	
	dell’Istruzione e del Merito, non costituito.	
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.	
	FATTO E DIRITTO	
	1. Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2023, il Sig. XXX ha dedotto:	
	- di aver svolto l’attività di insegnante alle dipendenze del Ministero	
	dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica e di essere cessato dal servizio	
	per invalidità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (art. 2,	
	comma 12, L. 335/1995), con conseguente conferimento di pensione	
	ordinaria diretta di inabilità;	
	- di aver formulato, in data 29 agosto 2022, istanza di accesso agli atti	
	presso l’I.N.P.S., mediante l’apposita modulistica messa a disposizione	
	dal detto Ente, al fine di verificare l’avvenuto adeguamento del rateo	
	pensionistico in godimento in forza del Contratto Collettivo Nazionale	
	di lavoro successivo al pensionamento;	
	- che l’I.N.P.S., con comunicazione del 26 aprile 2022, ha rappresentato	
	al sindacato CILDI di aver riscontrato di non aver effettuato, sulla	
	pensione di altro soggetto patrocinato dal suddetto Sindacato, la	
	riliquidazione per applicazione del contratto collettivo nazionale	
	successivo al pensionamento, con l’adeguamento delle retribuzioni	
	pensionabili ai benefici contrattuali;	
	- che, con precedente missiva, il sindacato CILDI ha più volte chiesto agli	
	enti competenti il ricalcolo della pensione dei propri patrocinati, con la	
	conseguente emissione, da parte del competente ufficio provinciale del	
	Miur, del prospetto di riliquidazione finalizzato al pagamento aggiornato	
	2	

	della Buona Uscita e, distinto e separato, del nuovo Nuovo Trattamento	
	Dati Pensione per C.C.N.L., nonché la riliquidazione e il pagamento	
	degli arretrati relativi alla differenza pensionistica, anche con	
	riferimento alla riliquidazione e alla buonuscita;	
	- che, in data 13 novembre 2018, il sindacato CILDI ha chiesto al	
	Ministero dell'Economia e delle Finanze la liquidazione e il pagamento	
	della pensione definitiva di numerosi soggetti tutelati dallo stesso;	
	- di non aver conseguito i benefici pensionistici previsti dai	
	CC.CC.NN.LL. successivi al pensionamento, con conseguente	
	applicazione degli aggiornamenti delle progressioni economiche e delle	
	maggiorazioni contemplati dagli stessi, non avendo l'I.N.P.S.	
	provveduto alla liquidazione degli arretrati risultanti dal ricalcolo della	
	pensione e della differenza ai fini della buonuscita, né alla trasmissione	
	della documentazione recante la dicitura <i>“rideterminazione della</i>	
	<i>pensione in applicazione benefici CCNL”</i> ;	
	- che la condotta dell'I.N.P.S. è in contrasto con l'atteggiamento serbato	
	dal detto Ente in altre circostanze ed in riferimento ad altri soggetti	
	pensionati e patrocinati dal sindacato CILDI, atteso che in alcune	
	circostanze, sempre in seguito a richieste di accesso agli atti inoltrate per	
	il tramite del detto sindacato con riferimento ad altri suoi soggetti	
	patrocinati, l'Istituto Previdenziale ha fornito riscontro alle indicate	
	istanze, fornendo documentazione attestante l'avvenuta riliquidazione	
	del trattamento pensionistico per applicazione dei CC.CC.NN.LL.	
	successivi all'avvenuto pensionamento;	
	- che il mancato adeguamento del trattamento pensionistico ai	

	miglioramenti apportati dai CC.CC.NN.LL. successivi all'avvenuto	
	pensionamento nonché la mancata perequazione dello stesso,	
	impediscono la conservazione nel tempo del valore della pensione,	
	menomandone l'adeguatezza, con conseguente violazione degli artt. 3,	
	23, 36, 38 e 53 Cost. nonché dell'art. 117, comma 1, Cost. dovendosi	
	individuare, quale parametro interposto, la Convenzione europea per la	
	salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),	
	ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, il principio	
	della certezza del diritto, quale patrimonio comune degli Stati	
	contraenti, nonché il diritto dell'individuo alla libertà e alla sicurezza di	
	cui all'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il	
	diritto di non discriminazione che include anche quella fondata sul	
	patrimonio (art. 21), il diritto degli anziani di condurre una vita	
	dignitosa e indipendente (art. 25), il diritto alla protezione della famiglia	
	sul piano giuridico, economico e sociale (art. 33) ed il diritto di accesso	
	alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali di cui all'art. 34	
	della medesima Carta.	
	Il Sig. XXX ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: <i>“In via</i>	
	<i>preliminare.</i>	
	<i>1. Ordinare all'INPS, ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., e comunque ai fini</i>	
	<i>della completezza dell'istruttoria, la produzione di documentazione</i>	
	<i>attestante l'effettivo pagamento, in favore del ricorrente, delle somme</i>	
	<i>liquidate a titolo di trattamento pensionistico e che, in particolare, attesti</i>	
	<i>l'avvenuta applicazione, e conseguente liquidazione ed esigibilità, dei</i>	
	<i>miglioramenti derivanti da “applicazione nuovo contratto collettivo di</i>	
	4	

	<i>lavoro “ successivo all’avvenuto pensionamento e, quindi, documentazione</i>	
	<i>denominata “prospetto dati riliquidazione biennio.....”, nonché</i>	
	<i>“rideterminazione della pensione in applicazione benefici CCNL”.</i>	
	<i>2. Ordinare all’INPS, ai sensi dell’articolo 210 c.p.c., e comunque ai fini</i>	
	<i>della completezza dell’istruttoria, la produzione di documentazione</i>	
	<i>attestante l’effettiva rideterminazione della pensione di inabilità ex art. 2</i>	
	<i>comma 12 della Legge 335/95 del ricorrente, con conseguente riliquidazione</i>	
	<i>ed esigibilità della stessa in virtù di applicazione della perequazione</i>	
	<i>automatica dalla data di decorrenza della pensione ad oggi .</i>	
	<i>Nel merito.</i>	
	<i>3. Dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la pensione definitiva e la</i>	
	<i>buonuscita secondo gli aggiornamenti delle progressioni economiche e</i>	
	<i>maggiorazioni previste dai CCNL che si sono succeduti in seguito</i>	
	<i>all’avvenuto pensionamento del ricorrente, con relativi arretrati, interessi</i>	
	<i>legali e rivalutazioni monetarie.</i>	
	<i>4. Dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la pensione definitiva e la</i>	
	<i>buonuscita per rideterminazione della pensione di inabilità ex art. 2 comma</i>	
	<i>12 della Legge 335/95 [del] ricorrente, con conseguente riliquidazione della</i>	
	<i>stessa e applicazione della perequazione automatica dalla data di</i>	
	<i>decorrenza della pensione ad oggi.</i>	
	<i>5. Condannare l’INPS al pagamento di quanto indicato al punto precedente,</i>	
	<i>considerando che, ad oggi, l’Ente convenuto non ha fornito prova degli</i>	
	<i>adeguamenti del trattamento pensionistico invocati dal ricorrente e qualora,</i>	
	<i>in corso di causa, non fornisca idonea prova circa l’avvenuta liquidazione</i>	
	<i>ed esigibilità di quanto richiesto, e ancora nel caso in cui, in seguito alla</i>	
	5	

	CTU contabile richiesta, venga accertato il mancato adeguamento del	
	trattamento pensionistico del ricorrente agli aggiornamenti delle	
	progressioni economiche e maggiorazioni apportati dai CCNL successivi	
	all'avvenuto pensionamento, nonché la mancata rideterminazione della	
	pensione di inabilità ex art. 2 comma 12 della Legge 335/95 del ricorrente,	
	con conseguente riliquidazione ed esigibilità della stessa, ed applicazione	
	della perequazione automatica dalla data di decorrenza della pensione ad	
	oggi .	
	6. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del	
	procuratore antistatario, anche in ragione del comportamento omissivo	
	dell'INPS che, nella fase preprocessuale, e nonostante le ripetute richieste	
	del Sindacato Cildi e del nominato procuratore, non ha fornito prova	
	dell'avvenuta applicazione, e conseguente liquidazione, dei miglioramenti	
	derivanti da “applicazione nuovo contratto collettivo di lavoro “ successivo	
	all'avvenuto pensionamento del ricorrente”.	
	2. Con atto di integrazione del ricorso depositato in data 28 agosto 2023, la	
	difesa del ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione ed ha rinunciato	
	alla domanda di riliquidazione della buonuscita, precisando altresì che	
	l'oggetto del giudizio consiste nella richiesta di applicazione, in merito al	
	trattamento pensionistico del ricorrente, degli effetti migliorativi del	
	C.C.N.L. sottoscritto in data successiva all'avvenuto pensionamento, ed	
	evidenziando l'impossibilità di depositare una consulenza tecnica di parte a	
	causa del comportamento ostruzionistico dell'I.N.P.S. e del Ministero	
	dell'Istruzione e del Merito.	
	Il ricorrente ha quindi chiesto, in via istruttoria, di ordinare all'I.N.P.S. ed al	
	6	

	Ministero dell’Istruzione e del Merito la produzione di copia integrale del	
	suo fascicolo pensionistico - comprensivo del decreto di progressione della	
	carriera aggiornato fino all’ultimo giorno utile di servizio nonché	
	dell’aggiornamento riferito al C.C.N.L. sottoscritto in data successiva	
	all’avvenuto pensionamento e del lotto di variazione imponibile per pensione	
	e ricostruzione del trattamento pensionistico definitivo - oltre all'ammissione	
	di Consulenza Tecnica d’Ufficio al fine di determinare, sulla scorta della	
	necessaria documentazione, le somme dovute al ricorrente per arretrati da	
	adeguamento del trattamento pensionistico ai miglioramenti retributivi di cui	
	al C.C.N.L. sottoscritto in data successiva al pensionamento.	
	3. In data 7 settembre 2023, la difesa del ricorrente ha depositato un secondo	
	atto di integrazione del ricorso nonché ulteriore documentazione - e, in	
	particolare, la copia del decreto di progressione di carriera n. 385 del 4	
	settembre 2018, emesso dall’Istituto di Istruzione Superiore Vittorio	
	Bachelet di Copertino (LE), evidenziando come la normativa applicata ai fini	
	della determinazione dello stipendio sia quella di cui alla tabella A) del	
	C.C.N.L. del 4 agosto 2011 e come l’Amministrazione Datoriale -	
	nonostante la cessazione del Sig. XXX dal servizio in data 23 luglio 2018 -	
	abbia omesso di tenere conto dei miglioramenti economici di cui al C.C.N.L.	
	del 2018, con conseguente pregiudizio sul trattamento pensionistico dello	
	stesso.	
	Il ricorrente ha quindi chiesto di:	
	- ordinare all’I.N.P.S. ed al Ministero dell’Istruzione e del Merito	
	l’aggiornamento del decreto di progressione della carriera fino	
	all’ultimo giorno di servizio e sulla scorta dei miglioramenti retributivi	

	di cui al C.C.N.L. del 19 aprile 2018, con condanna dell'I.N.P.S. a	
	corrispondere al pensionato la somma di Euro 3.380,00 a titolo di	
	adeguamento del trattamento pensionistico non corrisposto per gli ultimi	
	5 anni, in virtù dell'incremento mensile di Euro 52,00 per n. 13	
	mensilità oltre all'adeguamento del trattamento pensionistico medesimo,	
	ed eventuali altri emolumenti dovuti;	
	- in subordine, disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di	
	determinare, sulla scorta della necessaria documentazione, le somme	
	dovute al ricorrente per arretrati da adeguamento del trattamento	
	pensionistico ai miglioramenti retributivi di cui al C.C.N.L. del 19 aprile	
	2018.	
	4. All'udienza dell'8 settembre 2023 questo Giudice - rilevato il mancato	
	rispetto del termine di 90 giorni di cui all'art. 155, comma 6, c.g.c. - ha	
	assegnato termine perentorio al ricorrente per la notifica, all'I.N.P.S. ed al	
	Ministero dell'Istruzione e del Merito, del ricorso introduttivo del giudizio	
	nonché del provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione per il	
	giorno 23 gennaio 2024.	
	5. L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 12	
	gennaio 2024, nella quale ha eccepito l'inammissibilità della domanda per	
	genericità nonché - avuto riguardo all'intervenuta riliquidazione della	
	pensione - l'infondatezza della pretesa attorea riferita agli aumenti	
	contrattuali oltre all'inammissibilità, all'inaccoglibilità ed all'infondatezza	
	della richiesta di ricalcolo del trattamento di quiescenza con applicazione	
	della perequazione automatica ed al divieto di cumulo di interessi e	
	rivalutazione.	
	8	

	L'Istituto Previdenziale ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “- in	
	<i>via preliminare, dichiarare l'inammissibilità per evidente genericità ed</i>	
	<i>indeterminatezza delle avverse domande di riliquidazione del trattamento di</i>	
	<i>quiescenza in godimento e del TFS;</i>	
	- in mancanza, nel merito, rigettare la richiesta di riliquidazione del	
	<i>trattamento pensionistico con applicazione dei miglioramenti di cui ai</i>	
	<i>CCNL successivi al [collocamento] a riposo, accertato e dichiarato che</i>	
	<i>l'INPS ha provveduto alla riliquidazione ed al riconoscimento dei</i>	
	<i>conseguenti arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale prima</i>	
	<i>dell'introduzione del presente giudizio;</i>	
	- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'inaccoglibilità e/o	
	<i>l'infondatezza della domanda di applicazione della perequazione automatica</i>	
	<i>in misura superiore a quella disposta dalla normativa vigente;</i>	
	- in via graduata, fare applicazione del divieto di cumulo di interessi e	
	<i>rivalutazione monetaria e, in ogni caso, rigettare la richiesta di</i>	
	<i>riconoscimento di quest'ultima difettando i presupposti di legge e la prova</i>	
	<i>del maggior danno;</i>	
	- spese rifuse”.	
	L'Istituto Previdenziale si è, inoltre, opposto all'ammissione della C.T.U.	
	contabile evidenziando la genericità ed il carattere esplorativo della stessa.	
	6. All'udienza del 23 gennaio 2024, questo Giudice ha disposto il rinvio	
	della trattazione del giudizio in ragione dell'istanza di differimento	
	presentata dal difensore del ricorrente e dell'adesione alla stessa da parte del	
	difensore dell'Istituto Previdenziale.	
	7. All'udienza del 6 febbraio 2024, l'Avv. Ilaria De Leonardis si è rimessa	
	9	

	alle determinazioni del giudicante in ordine all'ulteriore istanza di	
	differimento presentata dal difensore del ricorrente e questo Giudice ha	
	respinto l'istanza suddetta.	
	Il giudizio è stato, quindi, definito come da dispositivo - letto all'esito della	
	camera di consiglio - di seguito trascritto.	
	8. In via preliminare va dichiarata la contumacia del Ministero dell'Istruzione	
	e del Merito, attesa la notificazione, in data 22 settembre 2023, del ricorso e	
	del provvedimento di fissazione d'udienza per il giorno 23 gennaio 2024	
	mediante p.e.c. all'indirizzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari	
	(ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it).	
	9. Sempre in via preliminare, va disposto lo stralcio degli atti di integrazione	
	del ricorso depositati nelle date del 28 agosto 2023 e del 7 settembre 2023,	
	atteso che il deposito, prima dell'udienza di discussione, di tali scritti	
	difensivi - ulteriori rispetto all'atto introduttivo del giudizio - non è	
	contemplato dal codice di rito né ha costituito l'oggetto di autorizzazione da	
	parte di questo Giudice.	
	Peraltro, dovrebbe comunque escludersi la scrutinabilità - per violazione del	
	divieto di <i>mutatio libelli</i> - della domanda attorea relativa alla riliquidazione	
	della pensione in ragione dei miglioramenti contrattuali di cui al C.C.N.L.	
	sottoscritto in data 19 aprile 2018, essendo questo antecedente alla	
	cessazione del rapporto di servizio del Sig. XXX.	
	Quanto precede, avuto riguardo al fatto che l'originaria prospettazione	
	attorea è incentrata sull'adeguamento della pensione del ricorrente in	
	funzione dei miglioramenti economici rivenienti dai contratti collettivi	
	successivi (e non precedenti) al collocamento in quiescenza dell'interessato.	
	10	

10. Viene, quindi, in considerazione - in base all'ordine logico di trattazione delle questioni - la rinuncia alla domanda relativa alla riliquidazione della buonuscita, effettuata dal difensore del ricorrente nel corso dell'udienza dell'8 settembre 2023.

A tal riguardo, si è condivisibilmente osservato che “[...] la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare [...] le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così sia dalla rinuncia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass. 4-2-2002 n 1439; Cass. 8-1-2002 n. 140; Cass. 7-3- 1998 n. 2572). E' altrettanto vero che [...] questa Corte ha costantemente ammesso la possibilità di rinunciare [...] a qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del thema decidendum (Cass. 25-8-1997 n. 7977), essendosi precisato che, dopo la precisazione delle conclusioni, è vietato estendere il thema decidendum, attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate 'ex adverso', ma

non restringerlo, mediante rinuncia a qualche capo di domanda o a qualche

eccezione (Cass. 23-7-1971 n. 2434; Cass. 27-2-1965 n. 334, Cass. 22-4-

1963 n. 1018)'' (v. Corte di cassazione, Sez. II, 19 febbraio 2019, n. 4837).

Pertanto, non vi è luogo a provvedere sulla domanda relativa alla

riliquidazione della buonuscita ed al pagamento dei relativi arretrati.

11. Si osserva, a questo punto, che l'oggetto del giudizio deve ritenersi

incentrato sulla domanda volta alla riliquidazione della pensione mediante

l'applicazione dei miglioramenti previsti dai CC.CC.NN.LL. successivi al

pensionamento del ricorrente, restando escluso lo scrutinio di quanto

incidentalmente ed apoditticamente prospettato dall'interessato circa il

riconoscimento del diritto - non si intende se in via autonoma ovvero in

conseguenza dell'accoglimento della domanda principale - all'applicazione

della perequazione automatica della pensione in godimento dalla data di

decorrenza ad oggi.

12. Tanto precisato, le domande del ricorrente relative all'applicazione dei

miglioramenti previsti dai CC.CC.NN.LL. successivi al pensionamento dello

stesso ed alla condanna dell'I.N.P.S. al pagamento delle maggiori somme a

tale titolo asseritamente spettanti, sono inammissibili.

L'inammissibilità è dovuta alla genericità del ricorso (art. 153, comma 1,

c.g.c.), che risulta carente sotto il profilo della “*esposizione succinta dei fatti*”

e [...] specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda”

(art. 152, comma 1, lett. d, c.g.c.).

12.1. Nel caso di specie, infatti, il mancato adeguamento del trattamento di

quiescenza, lamentato dal ricorrente - titolare di pensione diretta d'inabilità

calcolata con il c.d. “*sistema misto*” - non è oggetto di specifiche deduzioni.

	Invero, neppure in seguito al deposito del provvedimento di definitiva	
	liquidazione della pensione dell'interessato ovverosia la determina n.	
	LE0942023000113 - prodotta dall'I.N.P.S. in sede di costituzione in giudizio	
	- parte attrice ha provveduto alla specifica illustrazione degli asseriti errori	
	dell'Istituto Previdenziale.	
	La prospettazione attorea è, quindi, carente sul piano dell'indicazione degli	
	elementi dai quali emergerebbe l'omessa applicazione, da parte dell'I.N.P.S.,	
	dei miglioramenti contrattuali apportati con contrattazione collettiva	
	nazionale, della progressione di carriera e dei benefici previsti dall'art. 2,	
	comma 12, L. 335/1995.	
	La domanda è, in sostanza, priva di argomentazioni o di deduzioni giuridiche	
	significative alle quali possa ragionevolmente ricondursi l'individuazione	
	della <i>causa petendi</i> dell'avanzata pretesa.	
	Deve, peraltro, escludersi che - in difetto di puntuali rilievi critici	
	sull'operato dell'Istituto Previdenziale - questo possa costituire l'oggetto di	
	un generalizzato controllo ad opera del giudicante.	
	Né i richiamati profili d'inammissibilità del ricorso possono essere superati	
	mediante l'accoglimento dell'istanza di C.T.U., atteso il carattere esplorativo	
	della richiesta al riguardo formulata dal ricorrente e considerato che tale	
	mezzo istruttorio non può surrogare il rituale assolvimento degli oneri di	
	allegazione e prova incombenti, alla stregua del chiaro disposto dell'art.	
	2697 c.c., su chi invoca la tutela giurisdizionale (v., Corte di cassazione, Sez.	
	I, 11 maggio 2022, n. 15033).	
	12.2. Neppure rileva, ai fini di una differente determinazione di questo	
	Giudice, l'assunto del Sig. XXX in ordine all'indisponibilità della	

	documentazione relativa alle condizioni giuridico-economiche del suo	
	rapporto lavorativo.	
	Infatti, qualora il pensionato avesse ritenuto di svolgere degli	
	approfondimenti in merito all'operato dell'I.N.P.S., ben avrebbe potuto	
	giovarsi - prima dell'instaurazione del presente giudizio - degli strumenti	
	forniti dall'ordinamento in tema di accesso ai documenti amministrativi (artt.	
	22 e ss. L. 241/1990) nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito,	
	soggetto competente all'adozione del decreto di ricostruzione della carriera.	
	13. La definizione della controversia con pronuncia in rito consente la	
	compensazione delle spese di lite (art. 31, comma 3, c.g.c.) nei rapporti tra il	
	ricorrente e l'I.N.P.S.	
	Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite nei rapporti tra il ricorrente ed	
	il Ministero dell'Istruzione e del Merito, attesa la contumacia del Dicastero	
	suddetto.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n.	
	37316 proposto dal Sig. XXX, così provvede:	
	1) dichiara la contumacia del Ministero dell'Istruzione e del Merito;	
	2) dichiara che non vi è luogo a provvedere sulla domanda del ricorrente	
	relativa alla riliquidazione della buonuscita ed al pagamento dei relativi	
	arretrati;	
	3) dichiara l'inammissibilità delle altre domande formulate dal ricorrente;	
	4) dichiara che non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite nei rapporti tra	
	il ricorrente ed il Ministero dell'Istruzione e del Merito;	
	14	

	5) dichiara la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e	
	l'I.N.P.S.	
	Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024.	
	Il Giudice	
	Andrea Mazzieri	
	Firmata digitalmente	
	Depositata il 9 febbraio 2024	
	Il Funzionario	
	Dott.ssa Anna Rossano	
	Firmata digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi	
	causa.	
	Il Giudice	
	Andrea Mazzieri	
	firmata digitalmente	
	Depositata il 9 febbraio 2024	
	Il Funzionario	
	Dott.ssa Anna Rossano	
	Firmata digitalmente	
	15	

[illegible]

Il Funzionario

Dott.ssa Anna Rossano

firmata digitalmente